



PRIVACY

Il 25 maggio 2018 ha trovato piena applicazione il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, conosciuto anche come «**Gdpr**» (*General Data Protection Regulation*). Le nuove norme riguardano tutte quelle realtà che in qualsiasi modo trattano dati personali delle persone fisiche, quindi anche il **condominio**. Vi è la necessità di individuare quali sono le novità per l'amministratore come responsabile del trattamento.



All'interno del **condominio** i dati personali sono ad esempio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ma anche il numero dell'interno dell'abitazione o la bolletta dell'acqua se riconducibili ad un condomino. Tale precisazione era stata già effettuata dal Garante della Privacy successivamente all'entrata in vigore della [legge 220/2012](#) e rimane valida anche per la nuova normativa.

Il regolamento, all'articolo 4, definisce le caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice Privacy italiano. La «compagine condominiale», come viene chiamata, nella sua qualità di titolare del trattamento, potrà nominare in assemblea l'**amministratore** quale **responsabile del trattamento**. Secondo il nuovo disposto, lo dovrà fare mediante un **contratto** o un atto giuridico conforme al diritto nazionale, stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico. Con il contratto la compagine condominiale delega all'amministratore la gestione dei dati personali, definendo i compiti specifici dello stesso e i limiti di utilizzo dei dati. L'importante è che questi compiti vengano inseriti tra quelli oggetto del mandato.



L'amministratore dovrà adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti. Secondo il Regolamento Europeo, il responsabile del trattamento per individuare le idonee misure di sicurezza deve tenere conto «della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Del suo operato ne risponde direttamente il

titolare—**condominio**, a meno che l'amministratore non ecceda i limiti di utilizzo dei dati imposti dalla «compagine condominiale» in sede di nomina, allora ne risponderà insieme al **condominio** come se fosse egli stesso titolare (contitolarità).

Se l'amministratore non venisse nominato responsabile del trattamento, ci si chiede come potrebbe trattare i dati personali dei condòmini, considerato che per svolgere l'incarico di amministratore è obbligato a trattare i dati personali. L'amministratore potrebbe e dovrebbe essere nominato «incaricato del trattamento», in quanto lo stesso opera con i dati personali dei condòmini sotto l'autorità diretta del titolare. Anche se tale figura non è più prevista espressamente dal regolamento, non è assolutamente vietata.

Amministratori anche della privacy

di Federica Bardinella